

# Legge 8 luglio 1980, n. 319

## Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 15 luglio 1980)

Il testo della presente Legge è modificato ed integrato ai sensi del D.P.R. 27/07/1988, n° 352 (Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1998), del D.M. 05/12/1997 Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998), e del D.M. 30/05/2002 (Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2002).

### Art. 1

#### *Classificazione dei compensi*

[1] I compensi dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile si distinguono in onorari e indennità.

[2] Gli onorari sono fissi, variabili o commisurati al tempo.

### Art. 2

#### *Onorari fissi e variabili*

[1] La misura degli onorari fissi e di quelli variabili è stabilita con tabelle redatte con riferimento alle tariffe professionali, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico e approvate con decreto Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

[2] Per la determinazione degli onorari variabili il giudice deve tenere conto delle difficoltà dell'indagine e della completezza e del pregio della prestazione fornita.

[3] Se l'autorità giudiziaria dichiara, con provvedimento motivato, l'urgenza dell'adempimento fissando un termine inferiore a quello ordinariamente ritenuto necessario, gli onorari fissi e quelli variabili possono essere aumentati fino al venti per cento.

### Art. 3

#### *Applicazione analogica degli onorari fissi e variabili*

[1] Gli onorari fissi e quelli variabili si applicano anche per le prestazioni analoghe a quelle espressamente previste nelle tabelle.

### Art. 4

#### *Onorari commisurati al tempo*

[1] Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze.

[2] La vacanza è di due ore. L'onorario per la prima vacanza è di euro 14,68 (1) e per ciascuna delle successive è di euro 8,15 (1).

[3] L'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.

[4] L'onorario per la vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.

[5] Il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico.

[6] Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacanze.

[7] Ai sensi e per gli effetti dell'art. 455 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

### Art. 5

#### *Aumento degli onorari*

[1] Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati fino al doppio.

### Art. 6

#### *Incarichi collegiali*

[1] Quando l'incarico è stato commesso collegialmente a più periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo perito o consulente tecnico aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio, salvo che l'autorità giudiziaria abbia disposto che ognuno degli incaricati dovesse svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.

### Art. 7

#### *Spese*

[1] I periti, i consulenti tecnici e i traduttori devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico ed allegare la corrispondente documentazione.

[2] Il giudice accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.

[3] Ove i periti e i consulenti tecnici siano stati autorizzati dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata gradatamente, secondo i criteri stabiliti nella presente legge alla stregua delle tariffe vigenti o degli usi locali.

[4] Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico dell'ausiliare hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato al perito o consulente tecnico, il giudice conferisce allo stesso specifico incarico.

#### **Art. 8**

##### *Durata dell'incarico*

[1] Qualora l'attività demandata al perito, al consulente tecnico, al traduttore o all'interprete non sia completata entro il termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e allo stesso non imputabili, la determinazione delle vacanze è fatta senza tener conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli onorari sono ridotti di un quarto.

[2] Sono in ogni caso applicabili le sanzioni previste nel codice di procedura penale e nel codice di procedura civile.

#### **Art. 9**

##### *Indennità*

[1] Al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore che per l'esecuzione dell'incarico debba trasferirsi fuori della propria residenza si applica la legge 26-7-1978, n. 417, equiparando il perito, consulente tecnico, interprete e traduttore fornito di titolo di studio universitario o equivalente al dirigente superiore, e tutti gli altri al primo dirigente. È fatta salva la maggiore indennità eventualmente spettante al perito, consulente, traduttore ed interprete che sia dipendente pubblico.

[2] Le spese di viaggio, anche in mancanza della relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe dei mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, esclusi quelli aerei.

[3] Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari di trasporto sono rimborsate solo se preventivamente autorizzate dall'autorità giudiziaria e documentate.

#### **Art. 10**

##### *Adeguamento periodico degli onorari*

[1] Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la misura degli onorari di cui agli artt. 2 e 4 in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel triennio precedente.

#### **Art. 11**

##### *Liquidazione dei compensi ed opposizione*

[1] La liquidazione dei compensi al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore è fatta con decreto motivato del giudice o del pubblico ministero che lo ha nominato.

[2] La liquidazione è comunicata al perito, al consulente tecnico, all'interprete, al traduttore ed alle parti.

[3] Nel procedimento penale la comunicazione avviene mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria; il decreto di liquidazione emesso dal pretore è altresì trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.

[4] Nei procedimenti civili il decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento.

[5] Avverso il decreto di liquidazione il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore, il pubblico ministero e le parti private interessate possono proporre ricorso entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione davanti al tribunale o alla corte d'appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il decreto.

[6] Il procedimento è regolato dall'art. 29 della legge 13-6-1942, n. 794. Il tribunale o la corte su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto.

[7] Il tribunale o la corte può chiedere, al giudice o al pubblico ministero che ha provveduto alla liquidazione o all'ufficio giudiziario ove si trovino, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti dal segreto istruttorio.

#### **Art. 12**

##### *Determinazione provvisoria degli onorari*

[1] Fino a che non siano emanati i decreti previsti dall'art. 2 gli onorari per periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori saranno determinati in base alle vacanze di cui all'art. 4.

#### **Art. 13**

##### *Abrogazioni*

[1] È abrogata la legge 01/12/1956, n.1426; sono altresì abrogati l'art. 23 del Regio decreto 28/05/1931, n. 602, contenente disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, l'art. 24 del Regio decreto 18/12/1941, n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

#### **Art. 14**

##### *Onere finanziario*

- omissis -

*Si omette l'art. 14 che detta disposizioni di scarso interesse tecnico, inerenti il finanziamento del maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge.*

NOTA

(1) Importi così aggiornati dal D.M. 30/05/2002 (Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2002).

## ALLEGATO

### TABELLE CONTENENTI LA MISURA DEGLI ONORARI FISSI E DI QUELLI VARIABILI DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319.

(tabelle sostitutive, come da art. 1, comma 2, del D.M. 30/05/2002, di quelle approvate con il D.P.R. 14/11/1983, n. 820)

#### Art. 1

Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacanze.

#### Art. 2

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro	5.164,57			dal	4,6896%		al	9,3951%
da euro	5.164,58	e fino a euro	10.329,14	dal	3,7580%		al	7,5160%
da euro	10.329,15	e fino a euro	25.822,84	dal	2,8106%		al	5,6370%
da euro	25.822,85	e fino a euro	51.645,69	dal	2,3527%		al	4,6896%
da euro	51.645,70	e fino a euro	103.291,38	dal	1,8790%		al	3,7580%
da euro	103.291,39	e fino a euro	258.228,45	dallo	0,9316%		al	1,8790%
da euro	258.228,46	fino e non oltre euro	516.456,90	dallo	0,4737%		allo	0,9474%

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

#### Art. 3

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

#### Art. 4

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profili e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

A) Sul totale delle attività:

fino a euro	51.645,69			dallo	0,3790%		allo	0,7579%
da euro	51.645,70	e fino a euro	103.291,38	dallo	0,1405%		allo	0,2811%
da euro	103.291,39	e fino a euro	258.228,45	dallo	0,0932%		allo	0,1879%
da euro	258.228,46	e fino a euro	516.456,90	dallo	0,0474%		allo	0,0947%
da euro	516.456,91	e fino a euro	1.032.913,80	dallo	0,0235%		allo	0,0471%
da euro	1.032.913,81	fino e non oltre euro	2.582.284,50	dallo	0,0093%		allo	0,0188%

B) Sul totale dei ricavi lordi:

fino a euro	258.228,45			dallo	0,0932%		allo	0,1879%
da euro	258.228,46	e fino a euro	516.456,90	dallo	0,0474%		allo	0,0947%
da euro	516.456,91	e fino a euro	1.032.913,80	dallo	0,0188%		allo	0,0376%
da euro	1.032.913,81	fino e non oltre euro	5.164.568,99	dallo	0,0093%		allo	0,0188%

I suddetti onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

### Art. 5

Salvo quanto previsto nell'articolo precedente per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 970,42.

### Art. 6

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:

fino a euro	3.098,74			dal	4,6896%	al	9,3951%
da euro	3.098,75	e fino a euro	5.164,57	dal	3,7580%	al	7,5160%
da euro	5.164,58	e fino a euro	10.329,14	dal	3,2843%	al	6,5686%
da euro	10.329,15	e fino a euro	25.822,84	dal	2,8106%	al	5,6370%
da euro	25.822,85	e fino a euro	51.645,69	dall'	1,8790%	al	3,7580%
da euro	51.645,70	e fino a euro	103.291,38	dall'	1,4053%	al	2,8106%
da euro	103.291,39	e fino a euro	258.228,45	dallo	0,7042%	all'	1,4085%
da euro	258.228,46	fino e non oltre euro	516.456,90	dallo	0,2353%	allo	0,4705%

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata:

fino a euro	3.098,74			dal	3,2843%	al	6,5686%
da euro	3.098,75	e fino a euro	5.164,57	dal	2,8106%	al	5,6370%
da euro	5.164,58	e fino a euro	15.493,71	dall'	1,4053%	al	2,8106%
da euro	15.493,72	e fino a euro	30.987,41	dallo	0,7042%	all'	1,4085%
da euro	30.987,42	e fino a euro	51.645,69	dallo	0,4737%	allo	0,9474%
da euro	51.645,70	fino e non oltre euro	103.291,38	dallo	0,2353%	allo	0,4705%

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

### Art. 7

Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali, di prestiti, di nude proprietà e usufrutti, di ammortamenti finanziari, di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 484,95.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve matematiche individuali e valori di riscatto di anzianità pregressa ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 193,67 a euro 582,05.

### Art. 8

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell'anno cui si riferisce la valutazione:

fino a euro	103.291,38			dallo	0,6632%	all'	1,3106%
da euro	103.291,39	e fino a euro	258.228,45	dallo	0,3790%	allo	0,7579%
da euro	258.228,46	e fino a euro	516.456,90	dallo	0,2842%	allo	0,5684%
da euro	516.456,91	e fino a euro	5.164.568,99	dallo	0,0379%	allo	0,0758%
da euro	5.164.569,00	fino e non oltre euro	25.822.844,95	dallo	0,0093%	allo	0,0188%

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi o finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro	103.291,38			dallo	0,3284%	allo	0,6569%
da euro	103.291,39	e fino a euro	258.228,45	dallo	0,1405%	allo	0,2811%
da euro	258.228,46	e fino a euro	516.456,90	dallo	0,0474%	allo	0,0947%
da euro	516.456,91	e fino a euro	5.164.568,99	dallo	0,0141%	allo	0,0281%
da euro	5.164.569,00	fino e non oltre euro	51.645.689,91	dallo	0,00235%	allo	0,0047%

Qualora l'analisi di cui al comma precedente riguardi più di un bilancio, il compenso complessivo è costituito dalla somma dell'onorario relativo al bilancio più recente e da quello spettante per ciascun bilancio precedente ridotto alla metà.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

#### Art. 9

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di pittura, scultura e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 484,95.

Quando l'indagine ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

#### Art. 10

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 582,05.

#### Art. 11

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro	5.164,57			dal	6,5686%	al	13,1531%
da euro	5.164,58	e fino a euro	10.329,14	dal	4,6896%	al	9,3951%
da euro	10.329,15	e fino a euro	25.822,84	dal	3,7580%	al	7,5160%
da euro	25.822,85	e fino a euro	51.645,69	dal	2,8106%	al	5,6370%
da euro	51.645,70	e fino a euro	103.291,38	dall'	1,8790%	al	3,7580%
da euro	103.291,39	e fino a euro	258.228,45	dallo	0,9316%	all'	1,8790%
da euro	258.228,46	fino e non oltre euro	516.456,90	dallo	0,2353%	al	0,4705%

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

#### Art. 12

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.

Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.

#### Art. 13

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

fino a euro	5.164,57			dall'	1,0264%	al	2,0685%
da euro	5.164,58	e fino a euro	10.329,14	dallo	0,9316%	all'	1,8790%
da euro	10.329,15	e fino a euro	25.822,84	dallo	0,8369%	all'	1,6895%
da euro	25.822,85	e fino a euro	51.645,69	dallo	0,5684%	all'	1,1211%
da euro	51.645,70	e fino a euro	103.291,38	dallo	0,3790%	allo	0,7579%
da euro	103.291,39	e fino a euro	258.228,45	dallo	0,2842%	allo	0,5684%
da euro	258.228,46	fino e non oltre euro	516.456,90	dallo	0,0474%	allo	0,0947%

Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla metà; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso è ridotto di due terzi.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

#### Art. 14

Per la perizia o la consulenza in materia di cave e miniere, minerali, sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

fino a euro	5.164,57			dall'	1,4053%	al	2,8106%
da euro	5.164,58	e fino a euro	10.329,14	dallo	0,9316%	all'	1,8790%
da euro	10.329,15	e fino a euro	25.822,84	dallo	0,4737%	allo	0,9474%
da euro	25.822,85	e fino a euro	51.645,69	dallo	0,2842%	allo	0,5684%
da euro	51.645,70	e fino a euro	103.291,38	dallo	0,1879%	allo	0,3758%
da euro	103.291,39	e fino a euro	258.228,45	dallo	0,0932%	allo	0,1879%
da euro	258.228,46	fino e non oltre euro	516.456,90	dallo	0,0474%	allo	0,0947%

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

#### Art. 15

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto alla metà. In materia di valutazione di danni l'onorario come innanzi determinato è ulteriormente ridotto alla metà.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 96,58.

#### Art. 16

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.

#### Art. 17

Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro	258,23			dal	7,5160%	al	15,0321%
da euro	258,24	e fino a euro	516,46	dal	5,6370%	all'	11,2741%
da euro	516,47	e fino a euro	2.582,28	dal	3,7580%	al	7,5160%
da euro	2.582,29	e fino a euro	25.822,84	dall'	1,4053%	al	2,8106%
da euro	25.822,85	fino e non oltre euro	51.645,69	dallo	0,9316%	all'	1,8790%

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 38,73.

Il valore è determinato in base all'entità del danno cagionato alla cosa. Nel caso di più cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entità. Per la perizia nella materia di cui al primo comma l'onorario è commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico ed è determinato in base alle vacanze.

#### Art. 18

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di armi, di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 per il primo reperto.

Se il reperto è costituito da un'arma in esso sono compresi i proiettili e i bossoli.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di balistica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86 per il primo reperto.

Quando l'indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

#### Art. 19

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilità dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 241,70 ad un massimo di euro 4.852,11.

#### **Art. 20**

Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

- visita medico-legale euro 19,11;
- ispezione esterna di cadavere euro 19,11;
- autopsia euro 67,66;
- autopsia su cadavere esumato euro 96,58.

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario:

- per visite medico-legali da euro 48,03 a euro 145,12;
- per accertamenti su cadavere da euro 116,20 a euro 387,86.

#### **Art. 21**

Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 290,77.

#### **Art. 22**

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l'esame alcoolimetrico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di euro 14,46 a campione.

#### **Art. 23**

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto la ricerca del tasso percentuale carbosiemoglobinemico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di euro 28,92 a campione.

#### **Art. 24**

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86.

#### **Art. 25**

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 28,92 a euro 290,77.

Qualora i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ciascuno di essi, successivo al primo, è ridotto alla metà.

#### **Art. 26**

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti diagnostici su animali, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o al consulente tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

- visita clinica euro 19,11;
- esame necroscopico euro 67,66.

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito o al consulente tecnico, per le medesime operazioni, un onorario:

- per visita clinica da euro 48,03 a euro 145,12;
- per esame necroscopico da euro 96,58 a euro 290,77.

Nel caso di malattie infettive, epidemiche o endemiche, che abbiano interessato più capi facenti parte di un gregge o di una mandria o di un allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi sono raddoppiati.

#### **Art. 27**

Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da euro 67,66 a euro 193,67 a campione per la ricerca quantitativa.

Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 67,66 a euro 193,67 per l'analisi qualitativa di ciascuna sostanza da euro 48,03 a euro 145,12 per l'analisi quantitativa.

Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà.

#### **Art. 28**

Per la perizia o la consulenza tecnica chimica-tossicologica avente ad oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa completa generale incognita delle sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche non volatili nonché di agenti patogeni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12.

Per la perizia o la consulenza ecotossicologica volta ad accertare le alterazioni e le impurità di qualsiasi sostanza o ad identificare gli agenti patogeni infettanti, infestanti e inquinanti, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 407,48.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inquinamento acustico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 484,95.

#### **Art. 29**

Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti.